SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Presidenza e Interno)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

(98ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » **(2055)**
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1181, 1187
ZAMPIERI, *relatore* 1182

« Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » **(2231)**
(*D'iniziativa dei senatori Palumbo ed altri*)
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1187, 1188
AIMONI 1188
AJROLDI 1188
CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1188
MOLINARI 1188
NENNI Giuliana 1188
PALUMBO 1188
TUPINI 1188

La seduta è aperta alle ore 10.30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bonafini, Chabod, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Schiavone, Sibille, Tupini, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Jodice è sostituito dal senatore Bonacina.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

BARTOLOMEI *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2055)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAMPIERI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto dare lettura, per esteso, del parere espresso dalla 11ª Commissione, igiene e sanità, (il collega Zonca ha esteso tale parere) per poi passare alla relazione vera e propria sul disegno di legge:

« È da rilevare in via preliminare che il trattamentoe conomico riservato dai Comuni agli ufficiali sanitari e veterinari comunali è diverso da luogo a luogo. I Comuni capoluogo di provincia e i consorzi di Comuni in zone soprasviluppate, nel bando di concorso o nel regolamento, vietano als anitario l'esercizio della libera professione, però non tutti in ugual misura. La maggioranza dei Comuni medi o di consorzi di piccoli comuni per condotte mediche o veterinarie di solito consentono il libero esercizio professionale. Per lo più nelle condotte mediche, poi, è lo stesso medico condotto ad essere investito delle funzioni di ufficiale sanitario. Col progredire dei concetti di prevenzione e profilassi, si sta sviluppando la tendenza, nelle zone più progredite, a costituire dei consorzi di Comuni per ufficiale sanitario. Comunque la situazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, nei riguardi dei proventi dei diritti di istituto o della libera professione è molto varia. Però dagli anni 50 in avanti, a seguito dell'impetuoso sviluppo urbanistico e industriale, si è delineata una tendenza che è andata progressivamente affermandosi, che differenzia nettamente le due categorie professionali nel coacervo dei loro introiti. Per gli ufficiali sanitari in genere e anche per qualche veterinario comunale, i compensi, sia per la certificazione di istituto sia per quelle di esclusivo interesse privato, sono andate progressivamente aumentando fino a livelli notevoli o molto notevoli o notevolissimi a seconda della zona; per i veterinari comunali sono aumentate in generale le certificazioni ufficiali sempre in modo relativo, mentre sono andate sempre più riducendosi le prestazioni private che in alcune zone sono anzi praticamente scomparse.

Così stando le cose l'iniziativa dei Ministri della sanità e degli interni la quale col disegno di legge n. 2055 dell'8 febbraio 1967 in oggetto, stabilisce che il limite del 50 per cento non opera per taluni certificati rilasciati per attività di esclusivo interesse privato, è da considerarsi tempestiva ed opportuna, anche se limitata nei suoi effetti.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda gli ufficiali sanitari e sembra, nel suo complesso, corrispondere sufficientemente alle attuali esigenze della categoria.

L'articolo 2 riguarda invece i veterinari comunali.

Per questa categoria professionale si ritiene che la liberalizzazione della certificazione per atti di esclusivo interesse privato debba essere molto più estesa, sia per le visite compiute fuori dell'orario stabilito dall'autorità comunale, sia per un gruppo di visite in locali privati entro i limiti dell'orario. Questo con particolare riferimento al terzo comma dell'articolo 2. Così pure si ritiene che non dovrebbe essere detratto il 25 per cento a favore del Comune dai compensi spettanti al veterinario per i servizi vari fuori dell'orario.

La ragione di questa maggiore liberalità nei riguardi dei veterinari comunali è implicita in quello che si è detto nei preliminari di questo parere. Si devono aggiungere in più due altre considerazioni: una di carattere particolare di categoria e una più ampia di interesse generale.

La prima considerazione riguarda lo stipendio e le indennità corrisposte per legge ai veterinari di lire 1.313.000 lorde annue. La seconda considerazione: una buona parte dei veterinari ha abbandonato la professione, sia per la mancanza di sedi a cui concorrere, sia e principalmente perchè allettata dalle nuove e cospicue possibilità offerte dalla carriera di propagandisti di case produttrici di medicinali e di mangimi. Si deve aggiungere inoltre che le facoltà universitarie di veterinaria sono quasi deserte. Quest'ultimo fatto deve preoccupare il legislatore perchè nel quadro della programmazione economica e del secondo Piano

verde una delle direttive preminenti di sviluppo agricolo è quella della zootecnia sviluppata razionalmente e scientificamente. Ora questo sviluppo non potrà verificarsi nella sua pienezza se verrà a mancare il veterinario clinicamente preparato ».

Passo ora ad illustrarvi il disegno di legge in discussione per il cui esame sereno ed obiettivo occorrono alcune premesse di fatto e di diritto.

IN FATTO

In base al disposto degli articoli 42 e 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, spetta al Comune, per il rilascio di certificati relativi ad accertamenti fatti dall'ufficiale sanitario o dal veterinario condotto, un compenso, a carico dei richiedenti, quando i certificati siano domandati nell'esclusivo interesse privato, e cioè nella quasi totalità dei casi essendo evidente in tutti l'interesse privato.

I successivi articoli 43 e 62 poi dispongono che del detto compenso il 50 per cento spetti all'ufficiale sanitario o al veterinario condotto ed il 25 per cento al personale tecnico che abbia coadiuvato negli accertamenti e che, in mancanza, anche questo 25 per cento sia devoluto all'ufficiale sanitario o al veterinario condotto, così che la percentuale spettante al Comune, e da devolversi al miglioramento dei servizi igienici comunali, è in ogni caso uguale alla quarta parte del compenso.

Dispongono altresì gli articoli 43 e 62 che la quota parte spettante all'ufficiale sanitario, o al veterinario condotto, e ai loro assistenti (complessivo 75 per cento) non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria; ma non si dice a chi deve essere devoluta l'eventuale eccedenza: evidentemente essa deve spettare al Comune se nell'interesse primordiale di esso, anche se ridotto alla minima percentuale, il compenso è dalla legge determinato e destinato al miglioramento dei servizi igienici.

Dispongono poi gli articoli 42 e 61 che la misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto siano stabiliti dal Prefetto ogni anno entro il mese di gennaio, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, nei limiti compresi tra un minimo ed un massimo fissato dal Ministro della sanità; e ciò per gli articoli 7 e 9 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 (decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica), articoli modificativi del secondo e del terzo comma degli articoli 42 e 61 del testo unico, i quali disponevano che casi e misura fossero determinati con decreto del Ministro dell'interno, al quale ora è succeduto il Ministro della sanità. Devesi aggiungere che, in base alla legge 13 marzo 1958, n. 296, costitutiva del Ministero della sanità, oggi i suddetti articoli 7 e 9 del decreto presidenziale n. 854 vengono interpretati ed applicati nel senso che al Prefetto sono sostituiti il Medico provinciale per gli ufficiali sanitari e il Veterinario provinciale per i veterinari condotti, così che la misura del compenso e i casi in cui esso è dovuto sono stabiliti dal Medico provinciale e dal Veterinario provinciale e non già dal Prefetto. Il relatore al riguardo non può non nascondere il suo parere contrario alla detta interpretazione ed applicazione, ritenendo egli che esse non possano dedursi dalle norme della citata legge 13 marzo 1958, n. 296, in quanto il compenso riguarda, sia pure in margine, la finanza comunale e i dipendenti comunali, tanto che il disegno di legge in esame è presentato di concerto con il Ministro dell'interno. In ogni modo il rilievo è di importanza secondaria, anche se i Comuni vengono ad essere qui assoggettati a disposizioni date da un secondo e da un terzo Prefetto: in ottemperanza forse alle norme costituzionali che vogliono l'autonomia amministrativa del Comune, ente territoriale nel quale per primo si manifestano le attività sociali dei cittadini? Piuttosto è da rilevare la non appropriata formulazione dei precitati articoli 7 e 9 del decreto presidenziale n. 854 in quanto non si comprende bene come possano di fatto il Prefetto, o il Medico e Veterinario provinciale, stabilire i casi per i quali il compenso è dovuto se essi sono già de-

terminati nel decreto ministeriale, a meno che il Prefetto o il Medico e Veterinario provinciale non possano aggiungerne di nuovi od eliminare alcuni di quelli indicati nel decreto ministeriale; il che non si ritiene.

In data 20 agosto 1934, e cioè non appena entrato in vigore il testo unico n. 1265, la Direzione generale sanità pubblica del Ministero dell'interno diramò una circolare per chiarire che le norme contenute negli articoli 42, 43, 61, 62 del testo unico « troveranno (parole della circolare) applicazione quando sarà emanato il decreto ministeriale che determinerà la misura dei compensi ed i casi in cui essi sono dovuti » e che « frattanto l'esazione e il riparto dei compensi medesimi *potranno* (sottolineo il *potranno*, non imperativo come potrebbe essere il *dovranno*) aver luogo secondo le norme preesistenti ed in base alla tariffa provinciale stabilita ai termini dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1070 ». Questa legge, dal titolo « disposizioni varie sulla sanità pubblica », è modificativa di alcune disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 sulla « riforma degli ordinamenti sanitari » (al cui articolo 31 risale l'istituzione d'un compenso a carico dei privati all'ufficiale sanitario per gli accertamenti ed il rilascio dei relativi certificati effettuati nell'esclusivo interesse privato) e con l'articolo 6 determina appunto che il compenso sia stabilito con decreto prefettizio e che in ogni caso sia devoluta al Comune una quota del compenso « non superiore al 25 per cento ».

Questo complesso di norme legislative, e soprattutto la circolare del 20 agosto 1934 sospensiva in fatto dell'applicazione del secondo comma degli articoli 43 e 62 del testo unico n. 1265, comma costitutivo della barriera del 50 per cento degli stipendi, e la mancata successiva emanazione del decreto ministeriale inteso a determinare i casi e la misura del compenso, portarono a incertezze e disparità di interpretazione ed applicazione delle norme legislative che si conclusero nell'abbandono all'ufficiale sanitario e al veterinario comunale del compenso, riservato sì e no il 25 per cento al Comune, senza tenere alcun conto del limite del 50 per cento dello stipendio.

Soltanto il 28 luglio 1966 l'onorevole Ministro della sanità, ritenendo giustamente che la legge quando esiste, va rispettata ed applicata, emise il decreto per i casi e i limiti massimo e minimo relativi al compenso; ma ciò provocò proteste e resistenze nel personale sanitario interessato ritenendosi esso leso nei propri diritti per l'applicazione dopo tanti anni del limite del 50 per cento dello stipendio con conseguenziale riduzione del gettito riservatogli.

A seguito di ciò lo stesso onorevole Ministro della sanità, in accordo con quello dell'interno, a risolvere la questione e a raggiungere la finalità di applicare finalmente le norme legislative, presenta il disegno di legge in esame, tendente a modificare gli articoli 43 e 62 del testo unico 1934, n. 1265, in modo che, ferma la quota del 25 per cento spettante al Comune e del 25 per cento spettante al personale tecnico coadiuvante, il limite del 50 per cento dello stipendio non si applichi ai compensi dovuti:

1) *agli ufficiali sanitari* (articolo 1) per i certificati relativi a visite mediche a richiesta di privati (escluse quelle per il rilascio del libretto sanitario ai lavoratori dell'industria e del commercio), ad accertamenti e pareri non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento, a vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio, ad accertamenti sulla usabilità di tombe private, e ad indagini conservative di salute;

2) ai *veterinari condotti* (articolo 2) per visite extra orario degli animali abbattuti e delle carni e prodotti ittici introdotti nel territorio del Comune, per visite degli animali abbattuti d'urgenza o morti a domicilio o sospetti di rabbia nei casi di osservazione a domicilio e dei suini macellati a domicilio (compreso l'esame trichinoscopico), per accertamenti diagnostici sui riproduttori maschi e prova della tubercolina delle bovine adibite alla produzione del latte, ed infine per trattamento immunizzante eseguito per disposizione dell'autorità comunale ai termini degli articoli 74, 114, 119, 120 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, precisato che i compensi per le visite degli animali abbattuti nei locali privati di macellazione e nei macelli a carattere in-

dustriale sono devoluti per intero al Comune se siano state eseguite le visite durante l'orario stabilito.

IN DIRITTO

Con riserva di fugace accenno *de lege condenda* che il relatore si riserva fare al termine di questa relazione in augurio di doverosa revisione di norme superate e contrarie ad equità, devesi osservare volere gli articoli 42 e 61 del testo unico 1934, n. 1265, che il compenso sia dovuto al Comune non per accertamenti esulanti dalle specifiche funzioni dell'ufficiale sanitario o del veterinario condotto, ma per quelle che ad essi sono specificamente demandate dalla legge. Infatti i detti articoli stabiliscono che il compenso sia dovuto al Comune « per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario (o al veterinario condotto) », onde non è dovuto compenso quando gli accertamenti non siano espressamente demandati dalla legge ai predetti sanitari. In altre parole il compenso e il suo ammontare non possono riguardare le prestazioni dovute all'esercizio della libera professione sanitaria se non in quanto si confondono con quelle obbligatorie sia per l'ufficiale sanitario sia per il veterinario condotto. La legge vigente (se non erro o mi sfugge qualche disposizione *ad hoc*) non inibisce nè all'ufficiale sanitario nè al veterinario condotto di esercitare, compatibilmente con le loro funzioni specifiche, le altre proprie della professione sanitaria. Nè può addursi in contrario che i bandi di concorso quando pongono l'impedimento all'esercizio contemporaneo intendono dichiarare illecito il libero esercizio professionale creando con ciò il divieto legale di tale esercizio per i sanitari nominati in base ai detti concorsi. Forse, se mai, per tali sanitari costituirà l'esercizio professionale una infrazione disciplinare, ma nessuno potrà privare il sanitario che compia con scrupolo e intero il suo dovere d'ufficio d'un diritto riconosciuto dalla legge. Ciò pare sia condiviso dal disegno di legge in discussione il quale, lungi dallo inibire il libero esercizio professionale, stabilendo l'esclusione dal limite del 50 per cento dello stipendio per talune operazioni, viene a confermare il principio della legittima contemporanea sussistenza del diritto-dovere all'esercizio della funzione propria per le attribuzioni fatte dalle leggi sanitarie e del diritto all'espletamento della professione medica o veterinaria fin dove non intralci o riduca l'attività connessa alle dette attribuzioni.

Donde deriva che non soltanto non devonsi porre limiti al computo di percentuali per prestazioni non rese obbligatorie all'ufficiale sanitario o al veterinario condotto, ma che altresì il Comune non deve avere diritto ad alcun compenso per tali prestazioni. Insomma, esemplificando: se l'ufficiale sanitario e il veterinario condotto fanno una prestazione che, pur risolvendosi in vantaggio di privati, è però fatta nell'interesse del pubblico servizio, non hanno diritto ad alcun compenso particolare; se invece fanno una prestazione per un privato, o per un ente, quale potrebbe essere compiuta da qualsiasi libero professionista, il compenso deve loro spettare per intero e senza partecipazione del Comune, e in tal caso non può con decreto ministeriale stabilirsi il limite massimo e minimo del compenso, ma applicarsi la tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni sanitarie.

Resta però sempre il fatto che la legge vigente stabilisce un compenso ripartito tra Comune ed ufficiale sanitario o veterinario condotto per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti demandati all'ufficiale sanitario e al veterinario condotto, compenso che con il disegno di legge in esame non si intende di abrogare, ma di condurre nell'alveo delle disposizioni legittime.

Dalle premesse si potrebbe dedurre essere del tutto superfluo il provvedimento legislativo proposto: basterebbe che con suo decreto l'onorevole Ministro della sanità elencasse le voci delle prestazioni rientranti nelle specifiche funzioni dell'ufficiale sanitario e del veterinario condotto per le quali il compenso è dovuto, stabilendone il minimo e il massimo, intendendosi così escluse da ogni vincolo e condizione tutte le altre prestazioni da considerarsi in ogni caso proprie del libero esercizio professionale se fatte fuori dell'orario stabilito. Ma devonsi riconoscere

le difficoltà pratiche per una tale procedura essendo più conveniente un elenco negativo che un elenco positivo, e perciò si concorda (pure non favorevoli per principio ad ogni sorta di compenso, come si preciserà in seguito) nell'impostazione del disegno di legge riconoscendosi (al momento) l'opportunità di integrazioni agli articoli 43 e 62 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, tali però da uniformarsi fin dove possibile alle fatte considerazioni di diritto e di ottenere l'applicazione di norme fino ad oggi, per un complesso di circostanze in parte su esposte, non attuate.

Pertanto il relatore si permette proporre l'approvazione dei due articoli del disegno di legge in formulazione emendata anche nel contenuto; e precisamente si permette proporre il seguente testo degli articoli, comprensivo degli emendamenti sostanziali e formali da lui suggeriti:

Art. 1. — All'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il limite del 50 per cento, di cui al comma precedente, e la devoluzione del compenso al Comune, non si applicano per le visite mediche e per i certificati richiesti da privati (escluse le visite per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande), per le iniezioni conservative e gli interventi relativi al condizionamento delle salme, per i certificati relativi alla usabilità di tombe private, per gli accertamenti, le attestazioni e i pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge o di regolamento.

« Il compenso spettante per gli accertamenti effettuati per il rilascio delle autorizzazioni stagionali agli esercizi pubblici ed agli stabilimenti balneari e termali, riservata la quota del 25 per cento al Comune, è escluso dal computo di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 2. — All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente comma:

« Il limite del 50 per cento dello stipendio, di cui al comma precedente, e la devoluzione del compenso al Comune, non si applicano per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visita, fuori dell'orario stabilito dalla autorità comunale, degli animali abbattuti; visita delle carni e dei prodotti ittici introdotti nel territorio del Comune; visita degli animali abbattuti d'urgenza o morti a domicilio dei privati o sospetti di rabbia nei casi di osservazione domiciliare; visita dei suini macellati a domicilio, compreso l'esame trichinoscopico; accertamento diagnostico per i riproduttori maschi e prova della tubercolina delle bovine adibite alla produzione di latte; trattamento immunizzante eseguito per disposizione dell'autorità comunale a termini degli articoli 74, 114, 119 e 120 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ».

All'articolo 1 e all'articolo 2 l'inciso: « e la devoluzone del compenso al Comune » è diretto a precisare che il Comune non ha diritto a partecipazione su compensi per prestazioni che potrebbero essere fatte da qualsiasi libero professionista.

La soppressione nell'articolo 1 delle parole: « escluse le visite per il rilascio ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario » è proposta nella considerazione che per legge tali visite debbono essere eseguite gratuitamente, onde è escluso qualsiasi compenso, ed è superfluo dirlo, mentre la sostituzione di tali parole con le altre: « « escluse le visite per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande » sembra chiarire meglio quanto è previsto dalla legislazione vigente.

Infine, l'aggiunta dell'ultimo comma nell'articolo 1 si propone di compensare l'ufficiale sanitario del lavoro straordinario che egli è chiamato a compiere nelle località turistiche dove gli esercizi pubblici e gli stabilimenti balneari e termali funzionano non in permanenza ma per una stagione, con la esigenza di ripetizione di numerosi accertamenti di anno in anno.

Nell'articolo 2 la sostituzione delle parole: « visite, fuori dell'orario stabilito dalle autorità comunali, degli animali abbattuti e delle carni e prodotti ittici introdotti nel comu-

ne » con le parole: « visita, fuori dell'orario stabilito dall'autorità comunale, degli animali abbattuti; visita delle carni e prodotti ittici introdotti nel territorio del Comune » si propone di chiarire che il compenso dovuto per la visita degli animali abbattuti è riservato per intero al veterinario quando egli compia la visita fuori orario, e che a lui spetta interamente anche il compenso per la visita delle carni e dei prodotti ittici introdotti da altro Comune, atteso che questi già hanno subìto (o avrebbero dovuto subire) la prescritta visita sanitaria nel luogo di provenienza.

Per ultimo si ritiene opportuna la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 in quanto, se la visita è compiuta dal veterinario nell'orario stabilito rientra nelle specifiche funzioni del sanitario condotto ed è pleonastico affermarlo, mentre se è compiuta fuori orario è già prevista da quanto sopra disposto con le parole: « visita, fuori dell'orario stabilito dall'autorità comunale, degli animali abbattuti ».

I rimanenti emendamenti sia all'articolo 1 sia all'articolo 2 sono formali più che sostanziali.

Sembra al relatore che le modifiche da lui proposte siano conseguenziali alle esposte premesse ed insieme siano anche idonee ad esaudire, sebbene parzialmente, le aspirazioni dei sanitari interessati; confida perciò che l'onorevole Commissione, con il consenso del Governo, voglia accoglierle.

E con ciò il relatore ha concluso la sua relazione, non senza però qui accennare (e chiede venia agli onorevoli colleghi se si permette di chiedere la loro attenzione ancora per un minuto) all'augurio ch'egli formula di non ritardare un provvedimento legislativo di carattere generale, in forza del quale siano abrogate, in alto e in basso, per lo Stato e per gli Enti autonomi territoriali, tutte le disposizioni di compensi, di diritti casuali d'ogni specie, e di balzelli, per operazioni e per rilascio di atti e di certificati rientranti nelle specifiche competenze degli organismi tanto statuali quanto locali. Il cittadino già paga le imposte per i servizi e non deve aggiungere altro; il personale ha il proprio stipendio che deve costituire remunerazione giusta ed equa del lavoro esplicato, senz'altre aggiunte. In sede di riforma della pubblica Amministrazione siano riordinati gli uffici, sia soppresso il superfluo, sia impedito il ripetersi di formalità assurde create all'unico scopo di giustificare la esistenza d'un posto d'organico o fuori organico, non si ammettano contributi per determinate operazioni o rilascio di certificazioni, si riduca il numero dei dipendenti al limite delle necessità, si riveda l'ammontare degli stipendi per adeguarli a giustizia; ma sia questa operazione di revisione della remunerazione posposta alla riforma degli uffici, cui deve essere subordinata quella degli organici. Ne guadagnerà in tal modo la finanza pubblica, e soprattutto la giustizia, il buon ordine e il decoro della Repubblica italiana.

Per intanto approviamo pure il disegno di legge in discussione con gli emendamenti proposti, ma insieme affermiamone la precarietà, in attesa della reclamata riforma, in modo assoluto necessaria e che il relatore augura non sia « l'araba fenice ».

P R E S I D E N T E . È stato espresso il desiderio che prima di passare alla discussione generale, siano distribuite copie della relazione con gli emendamenti, a tutti i componenti della Commissione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo ed altri: « Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (2231)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo, Battaglia, Fabiani, Franza, Lepore, Nenni Giuliana, Preziosi e Ruini: « Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale io stesso sono relatore.

Oggetto del disegno di legge è la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La legge istitutiva prevedeva una durata in carica di tre anni, ma già un disegno di legge riguardante la composizione del Consiglio, in rapporto a questa durata, profilava per il Governo, proponente, la facoltà di elevare tale durata in carica da tre a quattro anni. Oggi si fa considerare, dai proponenti del disegno di legge, che è il caso di allinearsi con la durata delle Camere, dei Consigli comunali, e di arrivare quindi al termine di cinque anni. Come relatore sono di parere favorevole, perchè l'esigenza di continuità di lavoro che è stata prospettata è un *quid* di carattere obiettivo e perchè il Consiglio svolge una benemerita attività in collaborazione con le Camere. Quindi sono d'opinione che il disegno di legge debba essere approvato.

P A L U M B O . Le ragioni in appoggio al disegno di legge, che è giunto a questa Commissione con adesione e consenso di tutte le parti politiche, sono esposte nella relazione che precede il testo del disegno di legge, e sono quelle che il nostro Presidente ha già in sintesi esposte. I termini sono chiari e precisi, non vi è motivo per cui io debba dilungarmi su di essi. A nome del mio gruppo, confermo che voterò a favore del disegno di legge.

A I M O N I . Noi del Gruppo comunista concordiamo con quanto il senatore Palumbo ha esposto a sostegno della stessa relazione che accompagna il disegno di legge.

T U P I N I . Sono d'accordo sull'accoglimento di questo provvedimento.

N E N N I G I U L I A N A . A nome del Gruppo socialista unificato esprimo parere favorevole.

A J R O L D I . Concordando con il parere della intera Commissione dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

M O L I N A R I . Non posso che associarmi alla convergenza di opinione di tutti i colleghi. Mi dichiaro favorevole.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si è precedentemente mostrato favorevole al disegno di legge, manifestando solo qualche perplessità sul periodo di cinque anni, essendo più propenso a che la durata in carica dei componenti del Consiglio fosse di quattro anni. Ma pur in assenza del rappresentante delegato, in particolare, a seguire questo problema, ritengo di poter io stesso dare parere favorevole al disegno di legge così com'è, in accordo con le opinioni espresse dai componenti della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari